

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--



R.C.D. n. 410 /A -----

Concessione demaniale n. M/O/ 383 del 24 SET 2019 -----

### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Meina alla ditta **HOTEL VILLA PARADISO**

**DI NELLUSCA BELLAN E C. S.A.S., tipologia di concessione: AREE A**

**TERRA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO**

(art. 10 comma 1 lettera bb) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009) e **AREE IN**

**ACQUA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO**

(art. 10 comma 1 lettera cc) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009) – **attività**

**d'uso: COMMERCIALI E CONNESSE** (pertinenze di albergo).-----

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

Premesso:-----

- che con propria determinazione n. 972 del 21.11.2018, confermato che la Normativa europea e la consolidata Giurisprudenza in tema di beni pubblici, impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali, si dava avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di aree/beni/pertinenze appartenenti al demanio idrico della navigazione interna, ubicati nel Comune di Meina e precisamente:-----

- LOTTO UNICO: aree a terra ed in acqua pertinenziali a struttura ricettiva esistente (albergo), foglio 3, mappale 52 del N.C.T., per complessivi 306,30 mq., di cui 263,90 mq. di aree a terra e 42,40 mq. di aree in acqua occupata con pontile fisso – Pr. n. 07/D.M. – canone base € 2.016,66 ricondotto ad € 2.017,00;-----

con la modalità di cui all'art. 73 e seguenti del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924;-----

- visto il nulla osta ai soli fini idraulici rilasciato dalla Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico NOVARA, con determinazione n. 1431 del 29.08.2006, per <<l'occupazione di area demaniale ad uso spiaggia e posa di un pontile galleggiante>>;-----

- vista l'autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione, rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Navigazione interna e merci, con determinazione n. 644 del 5.12.2006, <<per la posa di n. 1 pontile galleggiante (sigla ME23)>>;-----

- vista l'autorizzazione ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Regione Piemonte – Settore Gestione beni ambientali, con determinazione



n. 53 del 22.03.2007, per l'installazione di un pontile galleggiante;-----

- vista la determinazione n. 194 del 14.03.2019 con la quale, esperiti gli accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni rese in sede di gara, si aggiudicava definitivamente il bene demaniale in Comune di Meina identificato ed anti-stante al foglio 3, mappale 52, del N.C.T. a favore della ditta HOTEL VILLA PARADISO DI NELLUSCA BELLAN E C. S.A.S. con sede in Meina (NO) Via Sempione 125 – c.f./P.IVA 01131670034, per l'importo di aggiudicazione di € 2.217,00, quale canone annuo di concessione;-----

- vista la documentazione tecnica presentata in data 28.02.2019 Prot. 1452, dalla quale risulta l'esatta determinazione e quantificazione delle aree/beni in oggetto; -----

Visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;-----

Visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n.




11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;-----

**CONCEDE**

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17.01.2008 e s.m.i., alla ditta:-----

**HOTEL VILLA PARADISO DI NELLUSCA BELLAN E C. S.A.S.** con sede in Meina (NO) Via Sempione 125 – c.f./P.IVA 01131670034 rappresentata dal Socio Accomandatario sig.ra BURAGLIO Cinzia, nata a Premosello Chiovenda (VB) il 20.11.1960, domiciliata per la carica presso la sede della società– c.f. BRG CNZ 60S60 H037L, di occupare/mantenere l'occupazione di un'area/bene appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, siti in **Comune di Meina**, identificati ed antistanti al foglio **3** mappale **52** del N.C.T., per complessivi **347,98 mq.-**, di cui mq. 308,68 (mq. 212,13 di area a giardino, mq. 91,75 di scivolo di alaggio e mq. 4,80 di plinto in cls) aventi la seguente tipologia di concessione "*Aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di lucro*" (art. 10 comma 1 lettera bb) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) e mq. 39,30 (mq. 4.50 di passerella fissa e mq. 34,80 di pontile galleggiante identificato con la sigla **ME23**) aventi la seguente tipologia di concessione "*Aree in acqua riconducibili ad attività aventi fini di lucro*" (art. 10 comma 1 lettera cc) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo **dal 2019 al 31.12.2027** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009),-----  
per la seguente attività d'uso: **commerciali e connesse**, alle condizioni e prescrizioni più avanti indicate.-----



Art. 1 - Sal

la concessio

Art. 2 - S

stato determ

in premessa

I canoni su

dell'art. 25

nualmente,

operai ed ir

Il Concessi

modalità d

del canone.

Entro il 28

versare il c

mancato pa

Salvo dive

samento su

essere tras

vrà conten

concession

e la partic

Art. 3 - A

degli Amn

ta occupaz

Art. 4 -Il

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2027**.-----

**Art. 2** – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è stato determinato in € **2.217,00**, a seguito della procedura di gara richiamata in premessa, ed è stato versato dal Concessionario in data 27.02.2019.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

**Art. 3** – Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

**Art. 4** –Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte



le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso, oltre al rispetto di tutto quanto contenuto nel "disciplinare di concessione" allegato alla procedura ad evidenza pubblica richiamata in premessa.-----

**Art. 5** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione

**Art. 6** – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

**Art. 7** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:-----



- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----


Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.-----

**Art. 8** - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).--

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e malleando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.-----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

**Art. 9** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in




essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

**Art. 10** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

**Art. 11** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

**Art. 12** - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 13** - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 14** - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicem-



bre del

**Art. 1**

Dell'at

to del b

Allo sc

condizi

Entro 1

ammiss

In caso

ale di Nova

Associa

ordinan

Non co

comper

tate ai

avviam

**Art. 16**

espressa

ria, in

D.P.R.

17.01.2

ni del d

Lesali,

La sottosc



bre dell'anno di scadenza.-----

**Art. 15** – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati.-----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente.-----

In caso di inadempienza, l'Unione di Comuni Collinari del Vergante-Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio.-----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni

**Art. 16** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.03.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.06.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesà lì, **24 SET 2019**

**Il Responsabile dell'Ufficio Associato**

**Geom. Melone Renato**




La sottoscritta Buraglio Cinzia (c.f.: BRG CNZ 60S60 H037L) avente le generalità e il domicilio di



cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (obbligo di manutenzione e di accatastamento), 5 (divieto di subconcessione), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del Concessionario), 8 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (efficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene).

.....li, **19 SET 2019**



Registrato a Borgomanero-Sportello di Arona Mod. 3  
Imponibile assolto per la data di versamento effettuato  
in data 4/3/19 presso BCBPM a LESA  
per € 339,00 (Trentatrentanove/00)



IL FUNZIONARIO  
Carmela S. P. ...



(\* ) Firma su delega del Direttore Provinciale, dr. Salvatore Sangiuliano



19 SET 2019



| AREE A TERRA |       |
|--------------|-------|
| 1            | 5.05  |
| 2            | 11.94 |
| 3            | 13.10 |
| 4            | 13.10 |
| 5            | 6.10  |
| 6            | 4.85  |
| TOTALE       |       |
| SCIVOLI AL   |       |
| 7            | 6.10  |
| 8            | 4.85  |
| 9            | 6.65  |
| 10           | 3.35  |